



**CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO  
BANCA DI CASCIA**

**FOGLIO INFORMATIVO**

relativo a

**SCONTO DI PORTAFOGLIO**

**SEZIONE I – INFORMAZIONI SULLA BANCA****CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA – SOC. COOPERATIVA**

Codice ABI: 08457

Sede Legale e Amministrativa in REGGELLO (50066), Via J.F. Kennedy, 1 – Firenze

Codice Fiscale, partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00645190489

Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n. 891.20

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative n. A165313

R.E.A. Firenze n. 38847

S.W.I.F.T. code n. ICRA

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR

Aderente Arbitro Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziarie – ABF

**CONTATTI**Sito internet: [www.bccvaldarnoflorentino.it](http://www.bccvaldarnoflorentino.it)E-mail: [info@bccvaldarnoflorentino.it](mailto:info@bccvaldarnoflorentino.it) (servizio gratuito)

Tel. 055-868058 - Fax. 055-8667063 (costo in base alle tariffe applicate dai vari operatori di rete fissa / mobile)

Numero verde 800-010482 (servizio gratuito)

Numero verde assistenza RelaxBanking: 800-929146 (servizio gratuito)  
[info Relax@bccsoar.it](mailto:info Relax@bccsoar.it)Ufficio Reclami Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 Reggello (FI)  
Indirizzo e-mail: [ispettorato@bccvaldarnoflorentino.it](mailto:ispettorato@bccvaldarnoflorentino.it)**INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Nome e Cognome del soggetto che consegna il Foglio Informativo al cliente: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Num. Tel.: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato: \_\_\_\_\_

*Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo, il documento "Principali Diritti del Cliente", oppure la Guida del Prodotti ed i Tassi Effettivi Globali medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 dal soggetto sopra indicato*

Data \_\_\_\_\_ Firma per avvenuta ricezione \_\_\_\_\_

## CHE COS'E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito, che consente al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente lo stesso. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, etc.), crediti non cartolari (semestralità ed annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti rappresentati da titoli non cambiari.

### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- a) obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate, ove manchi il pagamento da parte del debitore ceduto;
- b) variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto nel pieno rispetto della normativa sulla trasparenza, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

<b>INTERESSI DEBITORI</b>	
<b>Tasso debitore annuo massimo nominale fisso</b>	
<i>per utilizzi nei limiti del fido concesso (fino ad euro 5.000,00)</i>	9,500%
<i>per utilizzi nei limiti del fido concesso (oltre euro 5.000,00)</i>	9,500%
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso (fino ad euro 1.500,00)</i>	12,250%
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso ( 1.500,00)</i>	12,250%
<b>Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso</b>	
<i>per utilizzi nei limiti del fido concesso (fino ad euro 5.000,00)</i>	9,843%
<i>per utilizzi nei limiti del fido concesso (oltre euro 5.000,00)</i>	9,843%
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso (fino ad euro 1.500,00)</i>	12,824%
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso ( 1.500,00)</i>	12,824%
<b>Tasso annuo massimo per interessi di mora</b>	Pari al tasso debitore contrattualizzato per utilizzi oltre i limiti del fido accordato, maggiorato di 3 punti.
<b>Capitalizzazione</b>	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell'intervallo di tempo considerato, per cui, se ad es. viene stabilita la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Totale dei numeri Dare del periodo, moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato così ottenuto per 365 (divisore dell'anno civile).
<b>IMPORTI MASSIMI DI SPESE</b>	
<b>Spese collegate all'erogazione del credito (spese di istruttoria)</b>	euro 0,00
<b>Spese di revisione periodica dei fidi (rinnovi e/o revisioni e/o monitoraggio) – pagate per quota trimestrale</b>	0,80% annuo del fido complessivamente concesso, min. euro 60,00, max. euro 320,00.
<b>Recupero spese collegate all'erogazione del credito (visure e/o accesso a basi dati)</b>	Pari al costo fatturato dalle società incaricate, e comunque non superiore ad euro 500,00 a singola pratica.
<b>Invio comunicazioni ex. artt. 118 e 119 D.Lgs. 385/93</b>	euro 0,00
<i>In formato cartaceo:</i>	
<b>Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93</b>	euro 3,10 (compreso rimborso spese postali)
<b>Spese per invio altre comunicazioni</b>	euro 3,10 (compreso rimborso spese postali)
<i>In formato elettronico:</i>	
<b>Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93</b>	euro 0,00
<b>Spese per invio altre comunicazioni</b>	euro 0,00
<b>Spese per ricerche effettuate per richieste di documentazione bancaria (ai sensi art. 119 D.Lgs. 385/93)</b>	euro 25,00 per singolo documento (non eccedenti comunque i costi effettivamente sostenuti per la produzione)

<b>Stipula del contratto</b>	Gratuita. Nel caso in cui la stipula avvenga fuori filiale è previsto un rimborso spese forfetario che al massimo può essere pari a: - euro 150,00 fino a 30 km di distanza; - euro 250,00 oltre i 30 km di distanza.
<b>Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche commissione sull'accordato)</b>	max. 0,50% trimestrale – non soci max. 0,30% trimestrale – soci BCC  La commissione si applica su base trimestrale ed è calcolata moltiplicando l'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre per l'aliquota definita a livello contrattuale. Il trimestre considerato coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente, alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. La pattuizione relativa alla "commissione sull'accordato" ha durata pari a quella dell'affidamento e non è rinnovabile tacitamente, salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento da parte del cliente e salva, comunque, la facoltà della banca di variare unilateralmente le presenti condizioni in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/1993.  Non può essere pattuita in alternativa la commissione di massimo scoperto.
<b>Invio trimestrale dettaglio anticipi concessi</b>	euro 2,00
<b>Commissioni singolo incasso Ri.Ba. / RiD attivi</b>	euro 3,00
<b>Comm. singolo incasso effetti cartacei su piazza e fuori piazza</b>	euro 10,00
<b>Accettazione singola distinta presentata</b>	euro 3,00
<b>Richiesta esito effetti</b>	euro 3,10
<b>Spese ritiro effetti (oltre recupero spese postali)</b>	euro 15,00
<b>Richiamo Ri.Ba. /RID /effetti cartacei su piazza / fuori piazza</b>	0,20% min. euro 10,00 max. euro 20,00 (sono da aggiungersi eventuali spese reclamate da banche corrispondenti)
<b>Proroga Ri.Ba. /RID /effetti cartacei su piazza / fuori piazza</b>	euro 25,00 (sono da aggiungersi eventuali spese reclamate da banche corrispondenti)
<b>Ritorno di effetti su Italia insoluti / protestati</b>	0,20% min. euro 10,00 max. euro 20,00 (sono da aggiungersi eventuali spese reclamate da banche corrispondenti)
<b>Spese per richiamo</b>	euro 0,00
<b>Spese per acquisizione</b>	euro 0,00
<b>Spese per piazzatura</b>	euro 0,00
<b>ALTRI ONERI</b>	
<b>Imposte e tasse presenti e future</b>	A carico del richiedente l'affidamento.

Nel caso in cui il finanziamento sia garantito da fideiussione omnibus o specifica oppure da pegno o ipoteca rilasciata da terzi garanti sarà applicata una commissione di euro 2,10 (oltre al rimborso spese postali) per l'invio al garante della comunicazione periodica (ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria).

Per le informazioni circa le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

## - DECORRENZA VALUTE

<b>Operazioni di utilizzo dell'anticipazione</b>	
Accreditato delle somme su conto corrente ordinario	Primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene dato corso all'operazione.
Giorni banca per: - effetti a scadenza su piazza - effetti a scadenza fuori piazza - effetti a vista su piazza - effetti a vista fuori piazza	0 giorni fissi dopo la scadenza 0 giorni fissi dopo la scadenza 0 giorni fissi dopo la scadenza 0 giorni fissi dopo la scadenza

**INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)**

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:

$$ISC = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

<b>Esempio 1</b> <i>contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 9,500	Interessi, su base trimestrale: euro 35,63
	Durata: si assume pari a 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: euro 7,50
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito (istruttoria): euro 0,00	Spese su base trimestrale: euro 15,00
		Altre spese (rinnovo fidi): euro 60,00 su base annua	
		<b>Oneri: euro 22,50</b>	<b>ISC = 16,42%</b>
<b>Esempio 2</b> <i>contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 9,500	Interessi, su base annua: euro 213,75
	Durata: 18 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base annua: euro 30,00
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito (istruttoria): euro 0,00	Spese su base annua: euro 60,00
		Altre spese (rinnovo fidi): euro 60,00 su base annua	
			<b>Oneri: euro 135</b>

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

Se l'ISC dovesse superare il tasso d'usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificatamente dal cliente, la facoltà da parte della Banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. La Banca deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso di almeno due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro lo stesso periodo (due mesi) dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analogha facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi di chiusura del rapporto sono fissati in massimo 15 giorni dalla data di richiesta da parte del cliente; ciò in dipendenza dei servizi e/o delle utenze ad esso collegate e delle procedure da porre in essere per la revoca degli stessi.

### Reclami – Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, Società Cooperativa (Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 – Reggello FI; fax 055.8667063, mail [ispettorato@bccvaldarnoflorentino.it](mailto:ispettorato@bccvaldarnoflorentino.it)). L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

#### ➤ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** che decide su:

- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000,00 euro, con l'esclusione dei servizi di investimento;
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

I presidi dell'Arbitro Bancario Finanziario, a livello nazionale, sono i seguenti:

Segreteria Tecnica del Collegio di Milano  
Via Cordusio, 5  
20123 Milano – tel. 02 724241

Segreteria Tecnica del Collegio di Roma  
Via XX Settembre, 97e  
00187 Roma – tel. 06 47921

Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli  
Via Miguel Cervantes, 71  
80133 Napoli – tel. 081 7975111

#### ➤ **Ombudsman – Giurì Bancario** che decide su:

- Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest'ultima non deve superare 1000.000,00 euro;
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

➤ **Conciliatore Bancario Finanziario** che decide su:

- Controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari, bancari e finanziari.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman – Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere alla Banca.

Nel caso in cui il reclamo riguardi i servizi di investimento la Banca deve rispondere entro 90 giorni (o nel termine eventualmente più limitato previsto dalle procedure interne della Banca stessa). Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 90 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

➤ **Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob** che decide su:

- Controversie relative alla violazione di obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento.

Qualora il cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria (secondo le modalità previste dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, innanzi all'organismo di mediazione previsto dalle disposizioni del contratto a cui si riferisce la controversia, ovvero, in mancanza di una specifica pattuizione al riguardo, ad un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, ferma restando la facoltà, in alternativa, per il cliente, di attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario per controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari o alla camera di Conciliazione a Arbitrato istituita presso la Consob, per quelle attinenti ai servizi di investimento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

**LEGENDA**

Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture Dare/Avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo per valuta	Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture Dare/Avere elencate in ordine di data valuta. La sequenza dei saldi è ottenuta sommando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione di massimo scoperto	Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo di un quarto, aggiungendo successivamente quattro punti percentuali (fino al 13.05.2011: aumentarlo della metà) e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore di otto punti rispetto al tasso medio.
Istruttoria/Revisione periodica	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Numeri Dare	Prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento, e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data dell'operazione successiva i, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.
Comunicazione periodica	Comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno. Fornisce informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.